

Lettera circolare prot. n. 6140/4122 del 28 marzo 1987

Edifici di civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri.

Pervengono da più parti a questo Ministero quesiti intesi a conoscere se, ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, l'altezza degli edifici di civile abitazione, di cui al punto 94 del D.M. 16-2-1982, debba essere quella in gronda o quella definita nel D.M. 30-11-1983.

Al riguardo, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si chiarisce che, ai suddetti fini, si deve fare riferimento all'altezza in gronda come definita al punto 2.b), penultimo comma, della circolare n. 25 del 2-6-1982.¹

L'altezza ai fini antincendi, definita nel D.M. 30-11-1983, è un parametro che viene utilizzato attualmente per l'elaborazione delle normative da parte del citato Comitato.

¹ Altezza in gronda: "l'altezza massima misurata dal piano esterno accessibile ai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco all'intradosso del soffitto del più elevato locale abitabile".